



Città di Bacoli

(Prov. di Napoli)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI

(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 18.04.2019)



ART.1

Attività di compostaggio

1. Il Comune promuove ed incentiva l'attività di compostaggio domestico, previa approvazione dell'Amministrazione, verranno precisati termini e condizioni per il compostaggio di

- Comunità
- Piccoli esercizi commerciali
- RURALE

Il compostaggio domestico è inteso quale trattamento in proprio:

- a. della frazione organica prodotta dal suo nucleo familiare,
- b. della frazione vegetale,

al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost), per le abitazioni con aree verdi di pertinenza oppure presso terreno ad uso coltivo di proprietà, sempre nel territorio comunale, con le modalità e alle condizioni di cui ai successivi articoli.

2. Il compostaggio domestico è alternativo all'utilizzo del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici.

ART. 2

Rifiuti compostabili

1. Sono oggetto di trasformazione in compost i seguenti rifiuti:

parte umida

- a. rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri di tè, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce);

parte a verde

- b. ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame idoneamente sminuzzati;
- c. cartone non trattato ed opportunamente sminuzzato, segatura e trucioli di



legno non trattato;

d. residui vegetali delle attività di giardinaggio ed orticoltura.

2. Non sono oggetto di trasformazione in compost tutti i rifiuti di origine sintetica o comunque non biodegradabili quali, a scopo esemplificativo e non esaustivo: vetro, tessuti, manufatti con parti in plastica o metalli (scatole, contenitori, giocattoli, oggetti vari), carta patinata, carta con residui di vernice o carta oleata, oli minerali, sacchetti dell'aspirapolvere, legno verniciato, farmaci scaduti, pile scariche, vernici ed altri prodotti chimici, tutti gli oggetti contaminati da sostanze non naturali, lettiere di animali domestici, piante infestanti o malate ed altro.

ART. 3

Compiti del Comune

Il Comune provvede:

- a. a verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dell'utenza all'iniziativa oggetto del precedente articolo, tramite gli operatori incaricati dall'Azienda di raccolta e trasporto rifiuti o tramite il personale comunale all'uopo incaricato;
- b. a svolgere tramite detta Azienda, attività di istruzione e di supporto al fine di consigliare agli utenti le corrette metodologie e risolvere eventuali problematiche derivanti dalla pratica del compostaggio;
- c. il Comune pratica uno sconto del 25% sull'importo totale della TARI.

ART. 4

Obblighi dell'utente

1. L'adesione al compostaggio domestico ha una durata illimitata; solo in caso di recesso l'utente deve avvisare il Comune tramite l'Azienda raccolta rifiuti, sottoscrivendo il modulo di recesso dall'adesione.
2. L'utente è tenuto:



- a. a partecipare, almeno una volta, al corso di compostaggio organizzato dal Comune tramite la succitata Azienda;
 - b. ad avviare a recupero, in proprio, i rifiuti compostabili (come da art. 2) prodotti dall'unità abitativa di appartenenza dell'utente stesso;
 - c. ad utilizzare il compost ottenuto dall'attività di compostaggio su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, requisiti questi da dimostrare con idonea documentazione ovvero con dichiarazione del titolare del diritto di proprietà;
 - d. a dichiarare, all'atto della presentazione della richiesta di adesione a detta attività, la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile alla pratica del giardinaggio, dell'agricoltura o dell'orticoltura.
3. L'utente, inoltre:
- a. libera il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio ed alla gestione del processo stesso;
 - b. applica le tecniche del compostaggio al fine dell'ottimizzazione del processo dell'ottenimento di compost di qualità;
 - c. deve dichiarare di aderire alla attività di compostaggio **entro il 31 agosto di ogni anno** e la riduzione della tassa decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo, previo adempimento degli obblighi previsti.

ART. 5

Riduzione della tassa

1. A chi pratica l'attività di compostaggio verrà riconosciuta una riduzione della tassa dei rifiuti solidi urbani nella misura del fattore percentuale stabilito con il regolamento comunale di detto tributo sempre che non sussistono insoluti pregressi in termini di Tarsu.
2. La riduzione di cui al precedente comma verrà riconosciuta ai contribuenti che avranno aderito al compostaggio e ne avranno fatto richiesta secondo quanto previsto e solo a seguito dell'esito positivo della verifica della corretta applicazione delle modalità di compostaggio e del corretto utilizzo della compostiera attestato dall'Azienda di raccolta rifiuti.



3. Le verifiche saranno effettuate a discrezione del personale di detta Azienda o del personale del Comune, all'uopo addetto. Le verifiche potranno essere svolte nel corso dell'intero anno.

Art. 6

Modalità di svolgimento del compostaggio

1. Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenza dell'abitazione o in disponibilità dell'utente aderente, in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini. Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alla disciplina vigente (codice civile e legislazione di settore).
2. L'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni di rifiuti compostabili come da art. 2 e seguire le istruzioni fornite dal Comune tramite la predetta Azienda.
3. Il compostaggio può essere realizzato con l'utilizzo di metodologie quali: contenitori denominati "compostiere", buche o cumulo ed altre, comunque autorizzate dal Comune, previo sopralluogo ad opera dell'Azienda o del personale dell'Ente a tanto incaricato e seguendo le sue istruzioni.
4. La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza superiore ai tre metri dal confine della proprietà o, se inferiore ai tre metri, previo accordo sottoscritto dal confinante.

Art. 7

Esclusioni e superficie minima per compostaggio

1. Non possono aderire al compostaggio coloro che non dispongono, a qualsiasi titolo, di un'area scoperta non pavimentata di proprietà o concessa in uso da altro proprietario di dimensioni sufficienti ed idonea allo scopo.
2. Per avviare l'attività di compostaggio domestico è richiesta una superficie di terreno (giardino, orto) in proprietà o in disponibilità corrispondenti a mq.



10 per ciascun componente il nucleo familiare dell'utenza domestica di riferimento. La dimensione del terreno, comunque, non potrà essere inferiore a mq. 20.

Art. 8

Modalità di adesione

1. Per aderire al compostaggio l'utente deve presentare la domanda come da modello allegato e fornito dall'Azienda di raccolta rifiuti con la quale, in particolare:
 - a. si impegna ad effettuare il compostaggio domestico;
 - b. autocertifica il possesso e l'utilizzo di un'effettiva ed efficiente struttura di compostaggio con l'uso di idonei contenitori che consentono la degradazione dei composti organici o, in alternativa, l'utilizzo, qualora quest'ultimo sistema non comporti fastidi per il vicinato, di buca o cumuli ove è prevalente un processo di degradazione per via aerobica su una superficie di terreno delle dimensioni previste al precedente articolo, mantenendo una distanza minima dalla proprietà ad uso civile di terzi di almeno tre metri;
 - c. dichiara che non farà uso del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici;
 - d. dichiara di destinare ad attività di giardinaggio, agricoltura od ortocoltura il compost prodotto;
 - e. dichiara di consentire il sopralluogo da parte del personale dipendente dall'Azienda raccolta rifiuti o incaricato dal comune per l'accertamento della buona e continuativa attività di compostaggio;
 - f. dichiara di essere a conoscenza dell'applicazione di sanzioni amministrative in caso di inosservanza di norme regolamentari, di direttive e di disposizioni comunali al riguardo.

Art. 9

CONTROLLI

1. Il Comune sottoporrà l'utente, tramite l'Azienda raccolta rifiuti od il personale dell'Ente all'uopo preposto, ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare l'idoneità delle aree e delle attrezzature utilizzate, il corretto svolgimento del compostaggio e la corrispondenza di quanto autocertificato.



2. L'Azienda per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti comunicherà al Comune i dati relativi agli utenti aderenti al compostaggio domestico per i quali sarà disattivato il servizio periodico di raccolta dei rifiuti organici.

ART. 10

Uso improprio

1. L'uso improprio o comunque difforme dalle modalità o dalle condizioni previste dal presente regolamento o successivamente introdotte dal Comune, comporta l'automatica revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione della tassa.

Art. 11

Recesso

1. L'utente che intenda recedere dall'attività dovrà dichiararlo all'Azienda raccolta rifiuti che provvederà, quindi, a comunicarlo al Comune.
2. Qualora, per l'anno della rinuncia, sia già stato emesso il relativo bollettino di pagamento, il Comune provvederà a conguagliare l'importo residuo.

Art. 12

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intende modificato ed integrato l'art. 10 del regolamento comunale Tarsu.